II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG-Garanzia

(94/C 151/07)

COM(94) 122 def. — 94/0015(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 aprile 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in occasione della riunione tenuta a Copenaghen il 21 e 22 giugno 1993 il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di proseguire la lotta contro le frodi e le irregolarità a danno del bilancio comunitario; che è opportuno rafforzare le misure volte ad evitare che i fondi comunitari investiti per l'attuazione della PAC vengano concessi a persone o società che non presentano le necessarie garanzie di affidabilità per la corretta esecuzione delle operazioni in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [2], stabilisce all'articolo 8 l'obbligo per gli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Fondo siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 [3], prevede, tra l'altro, che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione i casi accertati di irregolarità, nonché le procedure giudiziarie o amministrative previste per sanzionare le persone che le hanno commesse, allo scopo di venire sistematicamente a conoscenza della natura delle pratiche fraudolente e recuperare le somme indebitamente versate;

considerando che è necessario completare tali disposizioni con un regime comunitario che, segnatamente nel quadro delle gare, della concessione di restituzioni all'esportazione e delle vendite a prezzo ridotto di prodotti d'intervento, permetta a tutte le competenti autorità nazionali di identificare gli operatori che deliberatamente o per negligenza grave hanno commesso un'irregolarità a danno dei fondi comunitari o sui quali esiste un fondato sospetto in tal senso; che in base a ciò occorre stabilire, a seconda della gravità dell'infrazione e del fatto che essa sia accertata o presunta, una serie di misure che possono andare da maggiori controlli fino all'esclusione degli operatori di cui sia stato accertato il comportamento fraudolento dalla partecipazione ad operazioni da determinarsi;

considerando che, pur prevedendo tutte le necessarie garanzie a tutela degli operatori, è necessario che gli Stati membri prendano le disposizioni opportune per garantire che le norme di diritto interno relative al segreto istruttorio siano, se del caso, adattate allo scopo di non ostacolare l'efficace applicazione del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regime deve essere complementare all'applicazione delle disposizioni specifiche, esistenti o da adottare, nel quadro della politica agricola comune allo scopo di prevenire le irregolarità, in particolare a quelle in materia di controllo e di sanzioni stabilite dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze confermate dalla Corte di giustizia,

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) È istituito un dispositivo comunitario volto a identificare e far conoscere quanto prima a tutte le competenti autorità degli Stati membri gli operatori che, in base a precedenti esperienze, presentano un rischio di inaffidabilità quanto alla corretta esecuzione dei loro obblighi relativamente ad operazioni finanziate dal FEAOG-Garanzia, in particolare gare, restituzioni all'esportazione e vendite a prezzo ridotto di prodotti d'intervento.

(2) Ai sensi del presente regolamento per «operatori che presentano un rischio di inaffidabilità» si intendono:

a) gli operatori che, in qualità di persone fisiche o giuridiche, hanno commesso deliberatamente o per negligenza grave un'irregolarità con riferimento alle pertinenti disposizioni comunitarie ed hanno indebitamente beneficiato, o tentato di beneficiare di un vantaggio finanziario, e

b) coloro su cui gravano fondati sospetti in tal senso.

Articolo 2

Le procedure di identificazione e le modalità di comunicazione sono adottate su iniziativa dello Stato membro in cui si è manifestato il rischio di inaffidabilità dell'operatore o, eventualmente, su iniziativa della Commissione.

Articolo 3

(1) Nel confronti degli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri prendono i seguenti provvedimenti:

a) intensificazione dei controlli sulle operazioni condotte dall'operatore,

oppure

b) sospensione del pagamento degli importi relativi ad operazioni in corso da determinare e, se del caso, dello svincolo della cauzione costituita per tali operazioni, fino all'accertamento di un'eventuale irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),

oppure

c) esclusione dell'operatore disposta per un periodo e per operazioni da stabilire.

(2) Agli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) si applicano unicamente i provvedimenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b).

(3) Qualora proceda essa stessa all'attribuzione delle aggiudicazioni, la Commissione prende, a seconda dei casi, uno dei provvedimenti previsti al paragrafo 1.

Articolo 4

(1) I provvedimenti di cui all'articolo 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) audizione preventiva e diritto d'appello dell'operatore in questione;

b) proporzionalità tra l'irregolarità commessa o presunta e l'applicazione di uno dei provvedimenti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, nel quadro di disposizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 5;

c) non discriminazione tra gli operatori.

(2) Nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 595/91, relative al rispetto del carattere confidenziale delle informazioni e del segreto d'ufficio.

(3) Quanto agli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che le norme di diritto interno relative al segreto istruttorio siano, se del caso, adattate in modo da non ostacolare l'efficace applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 e riguardano, tra l'altro, le comunicazioni che debbono essere effettuate dagli Stati membri.

Articolo 6

L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è complementare all'applicazione delle disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agricola comune.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.